




# Politica di impegno

Ai sensi dell'art. 124-quinquies del D. Lgs. N. 58 del 1998 e attuazione dei principi italiani di stewardship

*Consiglio di Amministrazione Sella SGR 21 dicembre 2023*



**INDICE**

## INDICE 2

1.	PREMESSA .....	3
2.	AMBITO DI APPLICAZIONE .....	4
3.	FONTI NORMATIVE.....	4
4.	DEFINIZIONI .....	5
5.	MONITORAGGIO E DIALOGO CON GLI EMITTENTI .....	6
6.	MODALITÀ E TEMPISTICHE DI INTERVENTO NEGLI EMITTENTI .....	7
7.	ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO .....	8
8.	COLLABORAZIONE CON ALTRI AZIONISTI.....	9
9.	GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	9
10.	TRASPARENZA E REPORTISTICA.....	10
11.	MODIFICHE ALLA POLICY .....	10

## 1. PREMESSA

Il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 (di seguito “Decreto”) ha recepito la Direttiva (UE) 2017/828 (c.d. SHRD II) che, modifica la Direttiva 2007/36/CE, introducendo nuove misure per incoraggiare l’impegno a lungo termine degli azionisti. In termini generali, la SHRD II è volta a migliorare la *governance* delle società quotate tramite un maggiore e più consapevole coinvolgimento degli azionisti nel governo societario, nel medio e lungo termine, e l’agevolazione dell’esercizio dei diritti degli stessi.

Più nel dettaglio, la SHRD II prevede, tra l’altro, obblighi di trasparenza volti a promuovere l’impegno (*engagement*) e l’orientamento al lungo periodo di investitori istituzionali (assicurazioni e fondi pensione) e gestori di attivi (gestori collettivi e individuali) nell’investimento in società quotate europee e ad assicurare adeguati flussi informativi nel rapporto contrattuale tra gestori degli attivi e investitori istituzionali. Inoltre, la SHRD II stabilisce norme sulla trasparenza dei *proxy advisor*.

Tali norme sono state recepite, a livello di normazione primaria, mediante l’introduzione ad opera del Decreto di una nuova Sezione nel Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), il riferimento è alla Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter del TUF sugli obblighi di trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto.

Al fine di recepire le novità normative introdotte dal decreto, Sella SGR S.p.A. (di seguito anche la “SGR” o la “Società”) – ritenendo inoltre che i buoni *standard* di *governance* contribuiscano ad alimentare la fiducia nel mercato dei capitali e che il ruolo svolto dagli investitori istituzionali, dai gestori di attivi e dai rispettivi *advisor* sia fondamentale nella dialettica interna alle società partecipate - in applicazione dell’art. 124-*quinquies* del TUF, introdotto dal Decreto, in qualità di gestore di attivi, categoria a cui la SGR appartiene secondo la definizione che ne dà il TUF, è tenuta ad adottare ed a comunicare al pubblico una “Politica di Impegno” che descriva le modalità con cui si integra l’impegno in qualità di azionista nella propria strategia di investimento. In particolare, tale politica, ai sensi dell’art. 124-*quinquies* del TUF, descrive “*le modalità con cui monitorano le società partecipate su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l’impatto sociale e ambientale e il governo societario, dialogano con le società partecipate, esercitano i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti, comunicano con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate e gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno*”.

Al riguardo, la SGR in applicazione dell’articolo 35-*decies* del TUF e dell’articolo 112 del Regolamento Intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, ha già adottato una procedura per la strategia per l’esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR e dei portafogli gestiti (di seguito anche la “Procedura”). Tali linee di indirizzo si fondano sull’impegno ad esercitare i diritti inerenti gli strumenti finanziari in modo ragionevole e responsabile, nell’esclusivo interesse dei soggetti sottoscrittori, individuando i criteri generali da seguire nell’esercizio dei diritti di voto nell’ambito delle assemblee societarie dei soggetti emittenti strumenti finanziari detenuti nei portafogli gestiti.

In aggiunta a ciò, la SGR si ispira, inoltre, alle indicazioni comportamentali declinate all’interno dei Principi Italiani di *Stewardship* (di seguito anche i “Principi”) adottati da Assogestioni nel 2013 e, successivamente aggiornati da ultimo nel 2016. I Principi sono delle linee guida di supporto per

le società di gestione del risparmio nelle loro attività di monitoraggio, *engagement* ed esercizio dei diritti di voto negli emittenti quotati partecipati.

Pertanto, in base a quanto sopra rappresentato, la SGR intende quindi adottare la propria “Politica di Impegno” integrando l’esistente “*Procedura sulla strategia per l’esercizio dei diritti di voto*” e ispirandosi ed implementando, ove necessario, i Principi a cui la SGR aderisce.

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La SGR ha adottato e aggiorna la presente Policy, che specifica le modalità attraverso le quali sono monitorati gli Emittenti Partecipati, la strategia di intervento, l’approccio all’*engagement* collettivo incluso l’*engagement* relativo ai temi di sostenibilità, nonché la strategia adottata circa l’esercizio dei diritti di voto, anche in delega o mediante servizi di consulenza al voto.

In particolare, la SGR - anche in linea con le indicazioni comportamentali declinate all’interno dei Principi - adotta un approccio “mirato” alla *corporate governance*, privilegiando - in applicazione del principio di proporzionalità - un monitoraggio sugli investimenti di medio/lungo termine in relazione agli Emittenti Partecipati c.d. significativi.

Pertanto, la SGR, fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 7, applica la Policy agli Emittenti Partecipati nei quali i prodotti finanziari dalla stessa gestiti (OICVM e Fondo Pensione) detengono partecipazioni superiori a specifiche soglie rispetto ai seguenti parametri:

- (i) partecipazione detenuta nell’Emittente Partecipato rispetto al capitale emesso;
- (ii) peso della partecipazione detenuta nell’Emittente Partecipato rispetto al totale delle masse gestite dalla SGR.

(c.d. “**Emittenti Significativi**”).

Dette soglie sono definite all’interno della normativa aziendale della SGR e soggette a revisione periodica da parte dei competenti organi aziendali della SGR su proposta della Direzione Investimenti.

In ogni caso, anche qualora la partecipazione complessivamente detenuta dai prodotti finanziari gestiti dalla SGR risulti inferiore alle soglie, la Policy potrà essere applicata a discrezione della SGR, tenendo in debita considerazione la rilevanza, sia sotto l’aspetto quantitativo sia qualitativo (ad esempio partecipazioni significative detenute nel singolo emittente, particolare rilevanza dell’emittente stesso), del singolo investimento detenuto in un Emittente Partecipato, e comunque in tutti i casi in cui la SGR valuti che l’esercizio del diritto di voto possa riflettersi positivamente sugli interessi degli investitori.

## 3. FONTI NORMATIVE

Il presente documento rappresenta la Politica di Impegno adottata da Sella SGR S.p.A. per il monitoraggio e il dialogo con gli Emittenti Partecipati nonché per stimolare il confronto con gli stessi, integrando così il proprio impegno in qualità di azionista nella strategia di investimento anche sostenibile:

- (i) tenuto conto della Direttiva (UE) 2017/828 (c.d. SHRD II);
- (ii) in attuazione dell’articolo 124-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 19982 (c.d. “TUF”) che disciplina le modalità con le quali i gestori di attivi monitorano le società partecipate su questioni rilevanti, dialogano con esse, esercitano i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti, comunicano con i pertinenti

- portatori di interesse delle società partecipate e gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno;
- (iii) ai sensi dell'articolo 35-*decies* del TUF e dell'articolo 112 del Regolamento Intermediari adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 della Consob;
  - (iv) alla luce dei Principi Italiani di *Stewardship* per l'esercizio dei diritti amministrativi e di voto nelle società quotate (di seguito anche i "*Principi*") adottati da Assogestioni nel 2013 e, successivamente aggiornati da ultimo nel 2016, che forniscono una serie di *best practice* di alto livello che fungano da stimolo per il confronto e la collaborazione fra le società di gestione collettiva del risparmio e gli emittenti quotati in cui esse investono i patrimoni gestiti nell'ambito dei servizi di gestione collettiva;
  - (v) tenuto conto della strategia di investimento sostenibile e responsabile adottata dalla SGR.

#### 4. DEFINIZIONI

Ai sensi della presente Policy, i termini riportati in maiuscolo avranno il significato loro attribuito di seguito:

- **Decreto:** indica il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 che ha recepito la Direttiva (UE) 2017/828;
- **Emittenti Partecipati:** indica le società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea in cui la SGR, in qualità di gestore di attivi, investe;
- **Emittenti Significativi:** indica gli Emittenti Partecipati in misura superiore alle soglie individuate dalla SGR.
- **Fondo Pensione:** fondo pensione aperto istituito ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
- **OICVM:** organismi di investimento collettivo in valori mobiliari rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE.
- **Policy o Politica di Impegno:** indica il presente documento;
- **Principi:** indicano i Principi Italiani di *Stewardship* per l'esercizio dei diritti amministrativi e di voto nelle società quotate adottati da Assogestioni nel 2013 e, successivamente aggiornati da ultimo nel 2016;
- **Procedura:** indica la procedura per la strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR e dei portafogli gestiti adottata dalla SGR;
- **Prodotti finanziari:** l'OICVM e il Fondo Pensione gestito dalla SGR;
- **SHRD II:** indica la Direttiva (UE) 2017/828 che, modifica la Direttiva 2007/36/CE, introducendo nuove misure per incoraggiare l'impegno a lungo termine degli azionisti;
- **SGR o Società:** indica Sella SGR S.p.A., con sede legale in Via Filippo Sasseti, 32/2, Milano, iscritta all'albo delle sgr ex art. 35 TUF - sezione gestori di OICVM - al n. 5;
- **TUF:** indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

## 5. MONITORAGGIO E DIALOGO CON GLI EMITTENTI

La SGR svolge un monitoraggio attivo e continuo degli Emittenti Significativi al fine di poter agire in modo proattivo per identificare con anticipo le problematiche e minimizzare le potenziali perdite di valore con l'obiettivo di incrementare nel tempo il valore degli investimenti in modo da tutelare il valore dei patrimoni dalla stessa gestiti nell'esclusivo interesse dei sottoscrittori dei fondi stessi.

L'attività di monitoraggio si incentra, principalmente, su tematiche quali la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario degli emittenti.

Il monitoraggio degli Emittenti Significativi svolto da Sella SGR S.p.A. avviene secondo una o più modalità, aventi specifiche periodicità. Tra queste si citano:

- (i) l'analisi dei documenti pubblici, tra cui i dati societari, attraverso ad esempio la consultazione del bilancio di esercizio, delle relazioni periodiche e di ogni altro tipo di documento societario pubblicato dall'emittente;
- (ii) incontri su specifiche esigenze e partecipazione ad eventi (*roadshow, webcast e/o conference call*);
- (iii) partecipazione nelle assemblee degli emittenti;
- (iv) l'analisi delle attività aziendali da un punto di vista ESG (*Environmental, Social and Governance*);
- (v) l'analisi dei documenti aziendali e di altri documenti forniti da *proxy advisor*, inerenti a punti oggetto di voto alle assemblee annuali degli azionisti;
- (vi) ausilio esterno del Comitato di Corporate Governance presente all'interno dell'Associazione di Categoria al fine di monitorare eventi societari rilevanti.

In aggiunta, il monitoraggio può avvenire anche attraverso l'instaurazione di un dialogo attivo con esponenti degli Emittenti Significativi.

Con riguardo alle tematiche ESG, il monitoraggio della SGR può prevedere altresì incontri periodici (organizzati dall'emittente o da soggetti terzi) o richieste di dati all'attenzione di specifiche figure aziendali così come l'organizzazione di incontri o di *conference call*.

Sotto tale ultimo profilo, infine, in aderenza con la strategia di investimento sostenibile e responsabile adottata dalla SGR, è inoltre prevista una attività di *engagement* finalizzata ad effettuare analisi di secondo livello previste dalla Politica di sostenibilità.

Tale attività prevede un ciclo di monitoraggio di medio termine finalizzato a comprendere meglio eventuali problematiche, i rischi ad esse connessi e la valutazione dei progressi nel tempo realizzati dagli emittenti interessati dalle analisi. Oltre al dialogo con l'emittente interessato, le analisi potranno includere, ove possibile, un confronto con il *provider* esterno (MSCI) al fine di vagliare le motivazioni sottostanti all'attribuzione del *rating* o del livello di gravità attribuito alle *controversie*, nonché l'eventuale collaborazione congiunta con altri investitori istituzionali.

La SGR potrà intraprendere le analisi di secondo livello sopra illustrate:

- sugli emittenti *corporate* per i quali il valore del *rating* attribuito dal *provider* esterno sia CCC o vi sia la presenza di controversie in corso classificate dal *provider* esterno come "Red Flag". In presenza di tali situazioni il Comitato Investimenti e ESG della SGR, per valutare la rimozione dell'esclusione dai portafogli se e dove previsto dalla Politica di Sostenibilità, effettua una preliminare valutazione sulla posizione complessiva dell'emittente *corporate* interessato e ove ritenga che vi siano i presupposti per risolvere

- e/o migliorare le criticità emerse nonchè dimostrare che il rating o la gravità della controversia non tenga conto di miglioramenti introdotti e/o in corso di introduzione dell'emittente interessato, intraprende un'analisi di secondo livello;
- sugli emittenti *corporate* per i quali il valore dei pilastri E (Enviromental) o S (Social), inclusi nel calcolo del *rating* ESG attribuito dal *provider* esterno, sia inferiore a 1,4 su una scala da 0 a 10. In presenza di tali situazioni, per valutare la rimozione della limitazione di avere un peso inferiore a quello del *benchmark* (o l'esclusione in caso di presenza in prodotti privi di *benchmark*), la SGR, ove vi siano dei presupposti per ritenere che il giudizio attribuito al singolo pilastro non tenga conto di miglioramenti introdotti e/o in corso di introduzione dall'emittente interessato, intraprende le analisi di secondo livello. Tuttavia, qualora venga mantenuto l'emittente interessato in Prodotti finanziari dove la politica di investimento preveda tale limitazione, coerentemente con quanto previsto dalla Politica di Sostenibilità, con un peso superiore a 0,75%, la SGR instaurerà un dialogo attivo con tale emittente ove appartenente all'area europea ed eventualmente americana. Qualora la SGR ritenga di non aver ottenuto un risultato soddisfacente nel medio termine attraverso tali analisi, potrà infine valutare il disinvestimento totale o parziale dell'emittente in questione.

## 6. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI INTERVENTO NEGLI EMITTENTI

La SGR ritiene che l'interazione regolare con gli Emittenti Significativi possa aiutare a tutelare ed a garantire il valore dell'investimento nel lungo termine, a tal fine sono state anche individuate delle circostanze rilevanti al verificarsi delle quali la SGR ritiene raccomandabile procedere ad un intervento attivo e le modalità con cui lo stesso si esplica.

Tra le circostanze rilevanti che rendono raccomandabile un intervento attivo rientrano riscontri non soddisfacenti da parte degli Emittenti Significativi nell'ambito dell'attività di dialogo e monitoraggio svolta dalla SGR in merito all'andamento reddituale significativamente peggiore rispetto alle stime o al settore di appartenenza, a proposte di operazioni straordinarie che possano alterare il profilo di rischio dell'emittente o trasformare sostanzialmente il suo modello di *business*, a modifiche statutarie che possano pregiudicare i diritti degli azionisti, nonché modifiche rilevanti nella *governance* dell'Emittente Significativo o nel suo approccio a questioni ambientali e sociali.

In estrema sintesi, la SGR ritiene consigliabile procedere ad un'attività di intervento attraverso ulteriori approfondimenti anche tramite meeting con esponenti degli emittenti ogni qualvolta nell'ambito dell'attività di monitoraggio emergano segnali di criticità sulla *performance* dell'Emittente Significativo, sulla *governance* dello stesso o su modifiche rilevanti nelle strategie di investimento che aumentino e/o modifichino il rischio iniziale assunto con l'investimento.

Infine, qualora la SGR ritenga di non aver ottenuto un risultato soddisfacente attraverso l'attività di intervento messa in atto con gli Emittenti Significativi, quale possibile misura residuale per tutelare al meglio l'interesse degli investitori, valuterà il disinvestimento totale o parziale dell'Emittente Significativo interessato.

In ogni caso, l'attività di intervento sopra illustrata potrà essere applicata a discrezione della SGR anche ad emittenti diversi dagli Emittenti Significativi, tenendo in debita considerazione la rilevanza, sia sotto l'aspetto quantitativo sia qualitativo (ad esempio partecipazioni significative detenute nel singolo emittente, particolare rilevanza dell'emittente stesso), del singolo investimento detenuto.

## 7. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

La SGR dispone di una strategia efficace e adeguata per l'esercizio dei diritti di intervento e di voto negli Emittenti Partecipati; a tal fine la Direzione Investimenti della SGR effettua un monitoraggio dell'ordine del giorno per valutare, eventualmente, avvalendosi anche delle informazioni ricevute dai *proxy advisor*, in via preliminare, la presenza di temi di particolare interesse, quali la tutela degli azionisti, la proposta di operazioni sul capitale, l'approvazione del bilancio e/o la nomina di componenti degli organi societari, elementi rilevanti dal punto di vista ambientale e /o sociale, nonché effettua un'ulteriore valutazione in merito all'utilità della partecipazione agli interessi dei patrimoni gestiti e alla possibilità di incidere sulle decisioni in relazione alla quota di capitale con diritto di voto posseduta, autorizzando o meno la partecipazione all'assemblea ovvero l'eventuale delega ad un terzo.

Rivestono, inoltre, importanza nella valutazione tutti gli argomenti che possano avere impatto sui conflitti di interesse.

Al riguardo, la SGR nella valutazione per la partecipazione alle assemblee primario interesse viene attribuito alla partecipazione:

- alle assemblee con lo scopo di contribuire alle elezioni di membri del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale, anche mediante il meccanismo del voto di lista, in rappresentanza delle minoranze azionarie;
- alle assemblee giudicate rilevanti per situazioni di particolare interesse in difesa o a supporto degli azionisti di minoranza, che riguardino decisioni di *corporate governance*, approvazione del bilancio e distribuzione dei dividendi, approvazione delle politiche di distribuzione di utili e dividendi nonché delle politiche di remunerazione delle figure apicali o di piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- alle assemblee in cui vengono deliberate operazioni straordinarie (quali acquisto/vendita di azioni proprie, fusioni, scissioni, trasformazioni, emissione di obbligazioni ecc..) se la partecipazione è necessaria per incidere sull'operazione proposta.

La SGR nell'esercizio dei diritti di voto si impegna a tenere in considerazione gli aspetti di *enviromental, sociale e governance* ("ESG") in coerenza con la Politica di Sostenibilità dalla stessa adottata, disponibile sul proprio sito internet.

I diritti di voto devono essere esercitati conformemente agli obiettivi e alla politica di investimento dei Prodotti finanziari. In ogni caso, la valutazione dell'esercizio del diritto di voto deve sempre avvenire in maniera informata e indipendente nell'interesse esclusivo dei partecipanti agli Oicvm e agli aderenti al Fondo Pensione, sulla base delle informazioni pubblicate dagli emittenti, o dai mezzi di informazione di normale utilizzo, nonché delle eventuali analisi condotte da primarie società di ricerca specializzate nel *proxy voting*.

La partecipazione può avvenire tramite:

1. rappresentanza diretta: sia mediante la partecipazione fisica che mediante voto elettronico espresso per il tramite della Banca Depositaria;
2. rappresentanza indiretta (mediante la delega a un terzo ivi incluse figure professionali individuate dall'Associazione di Categoria e/o dal Comitato di Corporate Governance della stessa);
3. aderendo ad un servizio di *proxy voting*.

Qualora l'intervento avvenga per il tramite di un delegato, le istruzioni di voto definite dalla Società sono vincolanti, pertanto il delegato non può discostarsene.

In ogni caso è fatto divieto di delegare a società del gruppo della SGR od a esponenti di queste l'esercizio dei diritti di voto delle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti.



La proposta di esercizio dei diritti di voto è formalizzata dalla Direzione Investimenti e sottoposta all'approvazione dell'Amministratore Delegato.

La SGR, infine, considera situazione di conflitto d'interessi l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da società del gruppo o da società con le quali la SGR, i suoi soci rilevanti o le società del gruppo intrattengono rapporti di natura strategica ovvero rispetto alle quali le società del gruppo di appartenenza della SGR nominano o designano uno o più membri degli organi sociali. Pertanto, la SGR aderendo al Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti di interessi predisposto da Assogestioni ritiene di non esercitare il diritto di voto inerente alle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da società direttamente o indirettamente controllanti ovvero rispetto alle quali le società del gruppo di appartenenza della SGR nominano o designano uno o più membri degli organi sociali.

## 8. COLLABORAZIONE CON ALTRI AZIONISTI

La SGR ritiene che in alcuni casi la cooperazione con altri investitori può rivelarsi il metodo più efficace per esercitare l'*engagement* ed agire nel miglior interesse degli investitori. Potrebbe infatti risultare opportuno essere esercitare un *engagement* collettivo, ad esempio in caso di significativi eventi societari o problematiche di interesse pubblico (come gravi crisi economiche o di settore), ovvero qualora i rischi rilevati possano compromettere la capacità dell'Emittente Significativo di proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa applicabile.

Pertanto, la SGR qualora al fine tutelare e garantire il valore dell'investimento in Emittenti Significativi nel lungo termine decida di esercitare collettivamente le attività di monitoraggio, intervento ed *engagement* anche attraverso la partecipazione alle attività del Comitato di corporate governance di Assogestioni e del Comitato dei gestori, tale cooperazione potrà avvenire solo se nel rispetto della normativa applicabile nonché delle proprie politiche sulla gestione dei conflitti di interesse e sulle informazioni privilegiate.

## 9. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Al fine di assicurare che il diritto di voto sia sempre esercitato nell'esclusivo interesse degli investitori, la SGR nelle sue valutazioni deve sempre considerare le situazioni in cui sussistono potenziali conflitti di interesse, conformemente a quanto descritto nella Policy sui conflitti di interesse adottata dalla SGR e tenuto conto dei principi stabiliti dal Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti di interessi predisposto da Assogestioni, a cui la SGR aderisce.

Pertanto, la SGR, conformemente a quanto indicato nel precedente paragrafo 7, non esercita il diritto di voto inerente alle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da società direttamente o indirettamente controllanti ovvero rispetto alle quali le società del gruppo di appartenenza della SGR nominano o designano uno o più membri degli organi sociali, nè delega a società del gruppo o a esponenti di queste l'esercizio del diritto di voto delle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti, salvo che si tratti di altra società di gestione.

In ogni caso la SGR cura che l'esercizio del diritto di voto da parte del soggetto delegato si realizzi in conformità con l'interesse degli investitori.

## 10. TRASPARENZA E REPORTISTICA

LA SGR rende disponibile la presente Politica di Impegno a tutti i portatori di interesse tramite pubblicazione nel proprio sito Internet e ne dà notizia nell'ambito del Prospetto, delle Relazioni Annuali e Semestrali di gestione dei fondi.

La SGR inoltre dà trasparenza su base annua delle modalità di attuazione della Politica di Impegno includendo una descrizione generale del comportamento di voto, una spiegazione dei voti più significativi e del ricorso ai servizi dei consulenti in materia di voto tramite apposito documento che sarà disponibile presso la sede della SGR e sul sito Internet della SGR.

Le procedure adottate dalla SGR richiedono che ogni partecipazione in assemblea sia adeguatamente motivata e che l'intero processo decisionale seguito per l'esercizio del diritto di voto sia accuratamente formalizzato e la relativa documentazione debitamente conservata.

In particolare, la Direzione Investimenti, sia in caso di partecipazione diretta sia nel caso in cui abbia autorizzato la partecipazione di un soggetto terzo ad un'Assemblea, provvede a formalizzare ovvero richiedere la formalizzazione per l'opportuna conservazione di apposita documentazione da cui risultino le ragioni delle decisioni adottate che devono essere nell'esclusivo interesse dei partecipanti ai Prodotti finanziari.

La documentazione prodotta è conservata dalla Segreteria Legale della SGR per il periodo di un anno.

## 11. MODIFICHE ALLA POLICY

La SGR procederà ad implementare l'applicazione della Policy seguendo un approccio flessibile e proporzionale, basato su criteri qualitativi e quantitativi. La SGR, su proposta della Direzione Investimenti può integrare le proprie attività di monitoraggio, intervento ed *engagement*, qualora ciò risultasse opportuno per ampliare il proprio impegno in qualità di azionista negli Emittenti Partecipati.